

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DI PARCHI DIVERTIMENTO E DI CIRCHI EQUESTRI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 81 DEL 11.12.2003.

Contiene testo articolo 10 modificato con delibera del C.C. n. 14 del 01.03.2006

SOMMARIO

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 : Oggetto del Regolamento
- Art. 2 : Definizioni
- Art. 3 : Destinazione aree
- Art. 4 : Concessione aree

**CAPO II
ATTRAZIONI SINGOLE – PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI – PARCHI
DIVERTIMENTO NON PERMANENTI**

TITOLO I - GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

- Art. 5: Presentazione delle domande
- Art. 6: Durata della concessione
- Art. 7: Assegnazione della postazione
- Art. 8: Istruttoria delle domande - rinunce - subentri
- Art. 9: Criteri di attribuzione dei punteggi
- Art. 10 Sostituzioni
- Art. 11 Cessioni
- Art: 12 Obblighi relativi all'espletamento dell'attività
- Art. 13: Sospensione e revoca della concessione per pubblico interesse

TITOLO II - PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTE

- Art. 14: Domanda di concessione
- Art. 15: Ulteriore contenuto della domanda
- Art. 16 Durata della concessione
- Art. 17: Istruttoria e esito delle domande
- Art. 18: Rinunce e subentri
- Art. 19 Criteri di attribuzione dei punteggi
- Art. 20: Sostituzioni
- Art. 21: Cessioni
- Art: 22 Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

- Art. 23: Sospensione e revoca della concessione per pubblico interesse
- Art. 24 agibilità dell'area in concessione

CAPO III CIRCHI EQUESTRI

- Art. 25: Domanda di concessione
- Art. 26: Durata della Concessione
- Art. 27: Istruttoria e esito delle domande
- Art. 28: Attribuzione dei punteggi
- Art. 29: Obblighi relativi all'espletamento dell'attività
- Art. 30: Sospensione e revoca della concessione
- Art. 31: Agibilità dell'area in concessione

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

- Art. 32: Sanzioni
- Art. 33: Abrogazione di norme precedenti
- Art. 34: Norma finali e transitorie
- Art. 35: Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di piccoli complessi di attrazioni, di parchi divertimento e di spettacoli circensi in applicazione della Legge 337/68.

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'Elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della medesima legge.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle attività di spettacolo viaggiante installate su aree appartenenti ad altri enti pubblici o su aree private ove queste siano nella disponibilità del Comune.

L'uso di aree private, di cui gli esercenti dispongono per l'installazione di attrazioni, parchi divertimento e circhi, è comunque subordinato alle norme del presente regolamento in quanto applicabili e alle verifiche preventive dei requisiti di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Per piccoli complessi di attrazioni si intende un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca un parco divertimenti, ovvero non superiore a cinque attrazioni.

Per le attrazioni aventi percorso libero si applicherà il presente regolamento in quanto compatibile.

Per parco divertimenti si intende un complesso di attrezzature, classificate secondo le norme statuali, composto da almeno sei attrazioni.

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L.18/3/68 n. 337, dalle circolari Ministeriali emanate in applicazione della medesima legge.

Sono considerate attività complementari allo spettacolo viaggiante i "banchi di dolci", i "banchi di zucchero filato", i "banchi di pop corn".

ARTICOLO 3 DESTINAZIONE AREE

Le aree ed i periodi disponibili per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, le aree di sosta, i periodi di attività ed il contenuto della convenzione da stipularsi con l'ufficio comunale competente relativamente alle attrazioni a percorso libero, le aree ed i periodi disponibili per l'installazione dei parchi divertimento e dei circhi, saranno individuate dalla Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 9 della Legge n.337/68, con apposito elenco da aggiornarsi entro il 20 gennaio di ogni anno. In mancanza di provvedimento espresso vengono confermate le disposizioni dell'anno precedente.

ARTICOLO 4 CONCESSIONE AREE

La concessione delle aree per le attività di cui al precedente art. 2, rilasciata dal Comune ai richiedenti titolari di autorizzazione comunale oppure all'organizzatore dell'intero parco divertimenti o circo, ai sensi dell'art. 9 Legge n. 337/68, è subordinata al pagamento dei tributi previsti da leggi, regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi, con particolare riferimento al Regolamento Comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche e di aree private gravate da servitù pubbliche.

Non possono essere rilasciate contemporaneamente più concessioni per l'attività temporanea di parco divertimenti.

Potranno essere autorizzate in concomitanza con un parco divertimenti, solo singole attrazioni, o piccoli complessi di attrazioni, purché il numero delle medesime non costituisca un parco divertimenti secondo quanto indicato al precedente art. 2.

Non possono essere concesse nel medesimo periodo più installazioni per lo svolgimento dell'attività di circo.

CAPO II ATTRAZIONI SINGOLE - PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI - PARCHI DIVERTIMENTI NON PERMANENTI

TITOLO I GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

ARTICOLO 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno essere redatte in bollo e presentate, per ogni anno solare, 90 gg. prima dell'inizio della richiesta occupazione.

La domanda dovrà recare le seguenti indicazioni, pena l'esclusione:

- complete generalità;
- residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza, nonché numero telefonico;
- codice fiscale;
- periodo per il quale viene richiesta la concessione compreso il tempo necessario per il montaggio e smontaggio della struttura;
- denominazione ministeriale della attrazione;

- misura di ingombro della attrazione (specificando le misure della occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane ecc.);

ed essere corredata della documentazione seguente:

- copia della autorizzazione annuale rilasciata ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;
- nel caso di prima domanda, o di sostituzione dell'attrazione, foto e data di costruzione della medesima;
- nel caso di prima domanda, o di sostituzione dell'attrazione, planimetria in scala 1:100 dell'area oggetto dell'installazione con la collocazione dell'attrazione ed indicazione dei relativi ingombri;
- certificato di collaudo dell'attrazione in corso di validità;
- copia di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone, cose ed eventuali danni arrecati all'oggetto della concessione;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- nel caso di attrazione costituita da veicoli atipici (ad esempio trenino lillipuziano), dichiarazione di accettazione delle condizioni della convenzione approvata con delibera di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il percorso e le relative prescrizioni dovranno essere concordate con il locale comando di polizia municipale.

ARTICOLO 6 DURATA DELLA CONCESSIONE

L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di singole attrazioni e piccoli complessi di attrazioni saranno determinate dagli uffici comunali in applicazione di quanto disposto con la deliberazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 7 ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE

Qualora fossero presentate più domande per lo stesso periodo, sarà data precedenza al richiedente che avrà maturato il maggior punteggio.

A parità di punteggio verrà data precedenza a chi ha maggior anzianità di mestiere (data rilascio autorizzazione spettacolo viaggiante).

ARTICOLO 8 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - RINUNCE – SUBENTRI

60 giorni prima dell'inizio della occupazione richiesta, il Comune comunicherà all'interessato l'esito dell'istanza. In caso di esito positivo, l'interessato dovrà comunicare entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento, l'eventuale rinuncia.

La mancata comunicazione della rinuncia comporterà la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante oltre che l'automatica archiviazione dell'istanza presentata.

Al rinunciataro potrà subentrare altro richiedente in ordine di graduatoria di cui all'articolo 7 a condizione che le dimensioni dell'attrazione siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione.

ARTICOLO 9 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi maturati si riferiscono a ciascuna attrazione e possono essere trasferiti ad altra attrazione nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 10.

I punteggi attribuibili ai fini della predisposizione di apposite graduatorie saranno determinati in:

- a. punti 1 per ogni anno di domanda di concessione con esito negativo al periodo interessato, a prescindere dal tipo di attrazione per cui è stata inoltrata l'istanza;
- b. punti 5 per ogni anno di concessione nel periodo interessato;
- c. punti da -1 a -5 per ogni segnalazione negativa relativa alla conduzione e sicurezza dell'attrazione, la cui sussistenza sia stata accertata dagli organi comunali competenti. L'entità della penalizzazione sarà commisurata alla gravità della carenza accertata.
- d. sarà attribuito un punteggio negativo (punti da -1 a -5) in base allo stato di manutenzione, all'usura ed al tempo trascorso dalla data di fabbricazione dell'attrazione. Tali fattori saranno valutati in rapporto alle condizioni generali di sicurezza.

I punteggi di cui sopra possono essere trasmessi solo nei casi di successione mortis causa o di passaggio di proprietà dell'azienda.

I punteggi sopra detti saranno attribuiti dall'ufficio comunale competente.

ARTICOLO 10 SOSTITUZIONI

Per sostituzione di un'attrazione si intende:

- a. la sostituzione di una attrazione con altra del tipo e caratteristiche uguali o molto simili.
- b. la sostituzione di una attrazione con altra del tipo e caratteristiche diverse.

Agli effetti del mantenimento del punteggio è consentita da parte dello stesso titolare la sostituzione di una attrazione come al punto a) del precedente comma. E' inoltre consentita, mantenendo il punteggio maturato, la sostituzione come al punto b) del precedente comma con altra soltanto se essa presenta caratteristiche completamente diverse da quelle di altri titolari abituali concessionari dello stesso periodo.

Condizione inderogabile per entrambi i casi è che la superficie occupata rimanga inalterata o minore.

La disciplina dal comma precedente non si applica in deroga, nel caso che la sostituzione sia conseguenza di interventi dell'autorità comunale, derivanti da deliberazioni del Consiglio Comunale o, per competenza della Giunta Comunale, volti a perseguire interessi pubblici che possano comportare lo spostamento di attrazioni. In tal caso le autorità comunali potranno autorizzare l'aumento della superficie occupata fino ad un massimo del 25% dell'occupazione precedente, ove le aree individuate per l'insediamento lo consentano.

ARTICOLO 11 CESSIONI

Oggetto di cessione può essere o il solo impianto dell'attrazione o l'azienda:

- nel primo caso il punteggio connesso con l'anzianità del titolare dell'attrazione stessa non viene attribuito all'acquirente;
- nel secondo caso il punteggio suddetto viene acquisito dal nuovo titolare.

ARTICOLO 12 OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

1. il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione di suolo pubblico entro 7 giorni dall'inizio dell'installazione previa consegna attestazione versamento C.O.S.A.P. previsto dal regolamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche e di una marca da bollo.
2. le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni dovranno avvenire durante il periodo indicato nella concessione, nel rispetto e con le limitazioni di cui al vigente regolamento sull'inquinamento acustico.
3. l'atto di concessione di suolo pubblico e la licenza di esercizio rilasciata dal comune di residenza, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Municipale e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
4. è fatto obbligo a ciascun titolare di esporre presso ogni attrazione copia della concessione comunale rilasciata.
5. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
6. il titolare dovrà esercitare l'attività esclusivamente nello spazio assegnato.
7. il titolare dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione, la gestione dell'attrazione potrà essere affidata a familiari o a terzi prestatori d'opera.
8. lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altri.

ARTICOLO 13

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE

Il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione per l'installazione di singole attrazioni o piccoli complessi in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

TITOLO II

PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTE

ARTICOLO 14

DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di parco divertimenti non permanente dovrà essere redatta in bollo ed inviata al protocollo del Comune, per ogni anno solare, entro e non oltre 90 gg. prima dell'inizio della richiesta di occupazione.

Nella domanda dovrà essere indicato, pena l'esclusione:

- complete generalità;
- residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza, nonché numero telefonico;
- codice fiscale;
- periodo per il quale viene richiesta la concessione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio della struttura;
- denominazione ministeriale della attrazione ed indicazione se trattasi di grande/media/ piccola attrazione secondo le indicazioni ministeriali;
- misure di ingombro dell' attrazione (specificando le misure della occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane ecc.);

alla domanda dovrà essere allegata:

- copia della autorizzazione annuale rilasciata ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;
- nel caso di prima domanda o di sostituzione dell' attrazione, foto e data di costruzione della medesima;
- certificato di collaudo in corso di validità;
- copia di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone, cose ed eventuali danni arrecati all'oggetto della concessione;
- copia del documento d'identità in corso di validità.

Nel caso di installazione su suolo pubblico, o nella disponibilità pubblica, la domanda, di cui al presente articolo, dovrà essere presentata da ciascun titolare delle singole attrazioni e successivamente dovrà essere individuato dagli autorizzati un responsabile che provvederà ad inviare la documentazione e l'istanza di cui al successivo articolo 15.

Nel caso di installazione su suolo pubblico, o nella disponibilità pubblica la domanda, di cui al presente articolo, dovrà essere presentata ciascun titolare delle singole attrazioni e successivamente dovrà essere individuato dagli

autorizzati un responsabile che provvederà ad inviare la documentazione e l'istanza di cui al successivo articolo 15.

Nel caso di installazione su suolo privato la domanda, di cui al presente articolo, dovrà essere presentata dall'organizzatore del parco così come la documentazione richiesta al successivo articolo 15.

ARTICOLO 15 ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA

A seguito della comunicazione di ammissione al parco divertimenti non permanente, il responsabile, individuato dagli interessati, entro 40 giorni dal periodo di occupazione autorizzato, dovrà presentare:

- istanza alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per l'espressione del relativo parere di agibilità;
- planimetria in scala 1:100 dell'area oggetto dell'installazione con l'indicazione delle attrazioni, loro ingombri, vie di fuga, uscite di sicurezza..... e relativa relazione tecnica redatta da tecnico abilitato.

ARTICOLO 16 DURATA DELLA CONCESSIONE

L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per le attività di parco divertimenti non permanente saranno determinati dagli uffici comunali in applicazione di quanto disposto con la deliberazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 17 ISTRUTTORIA E ESITO DELLE DOMANDE

Il Comune, esaminate le domande presentate, predisporrà per ciascun periodo di riferimento, individuato con la delibera di cui all'art. 3, apposite graduatorie dei concessionari, una per le grandi, una per le medie e una per le piccole attrazioni, definite ai sensi dell'art. 4 della legge 337/68.

Le graduatorie saranno rese pubbliche. Qualora si renda necessario l'inserimento di ulteriori attrazioni rispetto a quelle degli abituali concessionari, saranno accolte le istanze dei nuovi richiedenti in base alla graduatoria di cui sopra, a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche diverse da altri presenti nel periodo e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.

Entro 60 giorni dal periodo di occupazione richiesto il Comune comunicherà ai richiedenti l'esito dell'istanza.

Il rappresentante, individuato dai titolari delle attrazioni autorizzate, provvederà al pagamento del C.O.S.A.P. e previa consegna dell'attestazione di versamento e di

una marca da bollo, ritirerà la concessione di occupazione di suolo pubblico almeno 7 giorni prima l'inizio dell'occupazione;

A parità di punteggio in graduatoria, verrà data precedenza al titolare dell'attrazione che abbia caratteristiche e tipologia diverse da quelle di altre presenti nel periodo interessato. Nel caso di ulteriore parità sarà dato precedenza ai titolari che abbiano maggior anzianità di mestiere (ovvero data rilascio autorizzazione comune di residenza).

ARTICOLO 18 RINUNCE e SUBENTRI

L'esercente che intenda rinunciare al periodo concesso è tenuto a comunicare al Comune la propria decisione almeno 30 gg. prima dell'inizio del periodo stesso, fatti salvi i gravi ed imprevedibili casi di forza maggiore debitamente documentati.

La mancata comunicazione della rinuncia comporterà per il gestore la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante oltre che l'automatica archiviazione dell'istanza presentata.

Nel caso di una o più rinunce, saranno accolte le istanze degli esclusi in base alla graduatoria redatta sulla base dei criteri di cui all'art.19 a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche diverse da altri presenti nel periodo e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione. Ad essi verrà data comunicazione ed entro 7 gg. dal ricevimento dovrà essere comunicata l'accettazione. La mancata comunicazione entro i termini dovuti provocherà quanto previsto dal comma precedente.

ARTICOLO 19 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi maturati si riferiscono a ciascuna attrazione e possono essere trasferiti ad altra attrazione nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 20.

I punteggi attribuibili ai fini della predisposizione di apposite graduatorie saranno determinati in:

- a. punti 1 per ogni anno di domanda di concessione con esito negativo al periodo interessato, a prescindere dal tipo di attrazione per cui è stata inoltrata l'istanza.
- b. punti 5 per ogni anno di concessione nel periodo interessato.
- c. punti da -1 a -5 per ogni segnalazione negativa relativa alla conduzione e sicurezza dell'attrazione, la cui sussistenza sia stata accertata dagli organi comunali competenti. L'entità della penalizzazione sarà commisurata alla gravità della carenza accertata.
- d. sarà attribuito un punteggio negativo (punti da -1 a -5) in base al tempo trascorso dalla data di fabbricazione dell'attrazione. Tali fattori saranno valutati in rapporto alle condizioni generali di sicurezza.
- e. punti 1 per ogni anno di partecipazione a parco divertimenti organizzato su suolo privato

I punteggi di cui sopra possono essere trasmessi solo nei casi di successione mortis causa o di passaggio di proprietà dell'azienda.

I punteggi sopra detti saranno attribuiti dall'ufficio comunale competente.

ARTICOLO 20 SOSTITUZIONI

Per sostituzione di un'attrazione si intende:

- a. la sostituzione di una attrazione con altra del tipo e caratteristiche uguali o molto simili;
- b. la sostituzione di una attrazione con altra del medesimo tipo (grande, media, piccola attrazione) e caratteristiche diverse.

Agli effetti del mantenimento del punteggio è consentita da parte dello stesso titolare la sostituzione di una attrazione come al punto a) del precedente comma. E' inoltre consentita, mantenendo il punteggio maturato, la sostituzione come al punto b) del precedente comma con altra soltanto se essa presenta caratteristiche completamente diverse da quelle di altri titolari abituali concessionari dello stesso periodo.

Condizione inderogabile per entrambi i casi è che la superficie occupata rimanga inalterata o minore.

ARTICOLO 21 CESSIONI

Oggetto di cessione può essere o il solo impianto dell'attrazione o l'azienda:

- nel primo caso il punteggio connesso con l'anzianità del titolare dell'attrazione stessa non viene attribuito all'acquirente;
- nel secondo caso il punteggio suddetto viene acquisito dal nuovo titolare.

ARTICOLO 22 OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

1. il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, previa consegna dell'attestazione del versamento C.O.S.A.P. e di una marca da bollo;
2. le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni dovranno avvenire durante il periodo indicato in concessione, nel rispetto e con le limitazioni di cui al vigente regolamento sull'inquinamento acustico;
3. l'atto di concessione di suolo pubblico e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.

4. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
5. il titolare delle attrazioni dovranno esercitare l'attività esclusivamente nello spazio loro assegnato
6. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura indicata nell'istanza di concessione.
7. lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.

ARTICOLO 23

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE

Il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione per l'installazione di parchi divertimento in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 24

AGIBILITA' DELL'AREA OGGETTO DI CONCESSIONE

L'inizio di ogni manifestazione è subordinato al preventivo rilascio della licenza di agibilità prevista dall'art.80 del T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931, n. 773.

CAPO III CIRCHI EQUESTRI

ARTICOLO 25

DOMANDA DI CONCESSIONE

Le domande di concessione di suolo pubblico da parte dei circhi dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima del periodo della richiesta occupazione.

La domanda dovrà recare le seguenti indicazioni, pena l'esclusione:

- complete generalità;
- residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza, nonché il numero telefonico;
- codice fiscale;
- periodo per il quale è richiesta la concessione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
- l'area richiesta misurata in mq., comprensiva delle attrezzature di supporto;
- l'indicazione dell'eventuale utilizzo di animali nello spettacolo;

alla domanda dovrà essere allegata:

- copia di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone, cose ed eventuali danni arrecati all'oggetto della concessione;
 - copia del documento d'identità in corso di validità;
 - per i circhi italiani:
 - dichiarazione temporaneamente sostitutiva dell'autorizzazione, ai sensi di legge, o copia dell'autorizzazione medesima,
- per i circhi stranieri:
- dichiarazione temporaneamente sostitutiva dell'autorizzazione, ai sensi di legge, o equipollente copia dell'autorizzazione medesima.

ARTICOLO 26 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dell'area, nei periodi individuati con atto di cui all'art. 3 del presente regolamento, potrà avere la durata massima di giorni 20, salvo proroga per un ulteriore periodo di giorni 15 da concedersi a discrezione dell'organo comunale competente.

ARTICOLO 27 ISTRUTTORIA E ESITO DELLE DOMANDE

Entro 60 gg. dalla data di inizio del periodo individuato per lo svolgimento dell'attività, l'ufficio comunale competente predisporrà apposita graduatoria contenente gli elenchi dei richiedenti e il punteggio a ciascuno attribuito. Entro tale data l'Amministrazione comunicherà ai richiedenti l'esito dell'istanza che conterrà l'ubicazione dell'area concessa.

ARTICOLO 28 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi attribuibili ai richiedenti saranno determinati in:

- punti 2 per ogni anno di assenza dal Comune di Pietra Ligure, a partire dall'ultima concessione ottenuta (con un massimo di punti 10).

Qualora un circo non abbia mai usufruito di concessione di suolo pubblico in Pietra Ligure, a questo sarà attribuito quindi il punteggio massimo (punti 10).

Qualora dal calcolo del punteggio dei circhi risultino ottenere uguale posto in graduatoria, saranno esclusi quelli che avranno ottenuto la più recente concessione.

ARTICOLO 29
OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

1. entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza il richiedente dovrà comunicare l'accettazione o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico. La mancata risposta entro tale termine sarà considerata rinuncia, e produrrà la perdita totale del punteggio di cui all'art.28.
2. il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, previa consegna dell'attestazione del versamento C.O.S.A.P. e di una marca da bollo.
3. l'atto di concessione di suolo pubblico e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
4. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
5. il titolare dovrà esercitare l'attività esclusivamente nello spazio assegnato.
6. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura indicata nell'istanza di concessione.
7. lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.

ARTICOLO 30
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune potrà sospendere o revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, con particolare attenzione all'inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie, in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 31
AGIBILITA' DELL'AREA OGGETTO DI CONCESSIONE

L'inizio di ogni manifestazione è subordinato al preventivo rilascio della licenza di agibilità prevista dall'art.80 del T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931, n. 773, previo parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo competente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32
SANZIONI

Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento, consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, in virtù dell'art. 7-bis della legge 689/81.

Alle violazioni del presente regolamento comunale si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

L'applicazione dei primi due commi del presente articolo non preclude l'irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche e di aree private gravate da servitù pubblica.

ARTICOLO 33 ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme di pari grado in materia e in contrasto con il presente regolamento.

ARTICOLO 34 NORME FINALI E TRANSITORIE

In sede di prima applicazione le graduatorie di anzianità in applicazione del presente regolamento, saranno redatte attribuendo i relativi punteggi a partire dall'anno 1998 sulla base delle risultanze e della documentazione agli atti degli uffici comunali.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale ed al regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, all'applicazione dei relativi tributi previsti da leggi, regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.

ARTICOLO 35 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.